

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

Il giorno **2 dicembre 2020** alle ore **11:00** ha avuto luogo l'incontro tra:

l'A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)

nella persona del Presidente: cons. Antonio Naddeo firmato

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali al termine del quale si è proceduto alla sottoscrizione del seguente Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca:

Organizzazioni Sindacali:

CISL FSUR firmato

FLC CGIL firmato

FED. UIL SCUOLA RUA firmato

SNALS CONFESAL firmato

FED. GILDA UNAMS firmato

ANIEF firmato

Confederazioni Sindacali:

CISL firmato

CGIL firmato

UIL firmato

CONFESAL firmato

CGS firmato

CISAL firmato

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

Sommario

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'	2
ART. 2 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	2
ART. 3 CONTINGENTI DI PERSONALE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	3
ART. 4 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI PER LE UNIVERSITA' E LE AOU	5
ART. 5 CONTINGENTI DI PERSONALE PER UNIVERSITA' E LE AOU	7
ART. 6 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NEGLI ENTI DI RICERCA.....	8
ART. 7 CONTINGENTI DI PERSONALE NEGLI ENTI DI RICERCA.....	9
ART. 8 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NELL'AFAM	10
ART. 9 CONTINGENTI DI PERSONALE NELL'AFAM	11
ART. 10 NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO	11
ART. 11 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE	14
ART. 12 CLAUSOLA SPERIMENTALE	16
ART. 13 NORME FINALI.....	16

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca, da ultimo elencate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva stipulato il 13 luglio 2016.

2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

3. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali.

4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali:

a) a livello di comparto;

b) a livello nazionale con riferimento a tutte le amministrazioni o istituzioni ricomprese in ciascuna delle diverse tipologie indicate nei successivi articoli 2, 4, 6 e 8;

c) a livello di amministrazione, ivi compreso il caso di azioni che coinvolgano più amministrazioni o istituzioni di un territorio o di una grande ripartizione geografica;

d) a livello di sede decentrata di amministrazioni articolate sul territorio, ivi compreso il caso di azioni che coinvolgano più sedi di un territorio.

Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

5. Nel presente accordo con il termine "istituzioni scolastiche, educative o di alta formazione" si intendono:

- I. le "istituzioni scolastiche ed educative" che sono: le scuole statali di ogni ordine e grado nonché le istituzioni educative;
- II. le "istituzioni di alta formazione", che sono: le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche - (ISIA), i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.

6. Il riferimento alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come L. n. 146/1990.

ART. 2

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

1. Ai sensi della L. n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono:

- a) istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1, comma 2, lett. d) della L. n. 146/1990;
- b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
- c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
- d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

I servizi di cui alle lettere b) e c) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA

- a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
- a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.

B) IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE

- b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati;

C) ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO

- c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.

D) EROGAZIONE DI ASSEgni E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO

- d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

ART. 3

CONTINGENTI DI PERSONALE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

1. I contingenti del personale docente, educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a1) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: docente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10, comma 6, lett. d) ed e), assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
- b) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a2), è indispensabile la presenza della seguente figura professionale: collaboratore scolastico;
- c) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a3), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: collaboratore scolastico, educatore, infermiere;
- d) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente del reparto o del laboratorio e eventualmente collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati;
- e) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b2) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: cuoco e/o collaboratore scolastico;
- f) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. c1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse;
- g) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. c2), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico e dei servizi;
- h) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. d1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o assistente amministrativo.

2. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo di intesa, nel rispetto di quanto indicato al comma 1, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.

3. Il protocollo d'intesa di cui al comma 2 deve essere stipulato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero dopo la scadenza del predetto termine, il dirigente scolastico emana un regolamento, nel rispetto del comma 1. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 in ordine alla sottoscrizione del protocollo di intesa o al regolamento di cui sopra, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, del presente accordo.

4. In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.

5. L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività

a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;

b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;

c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e/o delle informazioni di cui alla lett. a).

6. I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

ART. 4

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI PER LE UNIVERSITA' E LE AOU

1. Ai sensi della L. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali per le Università, le Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 sono:

- a) istruzione universitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura di animali e piante;
- d) protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati:

A. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

- a1) esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del D.M. 3/11/1999 n. 509;
- a2) procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione;

- a3) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile l'autocertificazione.

B. ASSISTENZA SANITARIA

b1) Assistenza d'urgenza

- a. pronto soccorso, medico e chirurgico;
- b. rianimazione, terapia intensiva
- c. unità coronariche;
- d. assistenza ai grandi ustionati;
- e. emodialisi;
- f. prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- g. medicina neonatale;
- h. servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- i. servizio trasporti infermi.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

b2) Assistenza ordinaria

- a. servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- b. unità spinali;
- c. prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- d. assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- e. assistenza, anche domiciliare e in casa protetta, ad anziani, portatori di handicap, persone non autosufficienti, ivi compresa l'igiene personale;
- f. nido e assistenza neonatale;
- g. attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

b3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo

- a. servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;
- b. servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- c. raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, secondo la legislazione vigente;
- d. servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili;
- e. attività amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti.

C. SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEI LABORATORI E CURA DI ANIMALI E DI PIANTE

- c1) sicurezza e salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- c2) salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
- c3) cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.

D. PROTEZIONE CIVILE, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

- d1) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
- d2) attività previste nei piani di protezione civile;
- d3) attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità.

E. DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI

- e1) attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
- e2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

F. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO

- f1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole amministrazioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

ART. 5

CONTINGENTI DI PERSONALE PER UNIVERSITÀ E LE AOU

1. Le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo d'intesa, i contingenti di personale, suddivisi per categorie e aree, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti.

2. Il protocollo d'intesa di cui al comma 1 deve essere stipulato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero alla scadenza del predetto termine, l'amministrazione emana un regolamento contenente le indicazioni di cui al comma 1.

3. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 11 (procedure di raffreddamento e di conciliazione).

4. In conformità ai regolamenti di cui al comma 2, le amministrazioni individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 4, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale in servizio incluso nei contingenti come sopra individuati, tenuto alle

prestazioni indispensabili ed esonerato dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

ART. 6

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NEGLI ENTI DI RICERCA

1. Ai sensi della L. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali negli Enti di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, punto IV e V del CCNQ 13.07.2016 sono:

- a) attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica;
- b) sicurezza e prevenzione sul lavoro;
- c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali, ivi compresa la cura di animali e piante;
- d) protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati:

A. ATTIVITÀ CONNESSA ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA

- a1) attività relative a situazioni di emergenza, dichiarata dalle competenti autorità, nel campo della sicurezza pubblica.

B. SICUREZZA E PREVENZIONE SUL LAVORO

- b1) attività relative a situazione di grave rischio per la sicurezza sul lavoro.

C. SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEI LABORATORI, DEGLI IMPIANTI E DEI MATERIALI IVI COMPRESA LA CURA DI ANIMALI E PIANTE

- c1) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attività di ricerca scientifica per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonché ai depositi di materiali fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive;
- c2) salvaguardia degli esperimenti e campagne sperimentali in corso, con modalità difficilmente ripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
- c3) cura non rinviabile degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche;

D. PROTEZIONE CIVILE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA, TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

- d1) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi, radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
- d2) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;
- d3) attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle autorità preposte alla protezione civile, con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità;
- d4) attività di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico;
- d5) attività di sorveglianza permanente del livello di radioattività per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni;
- d6) informazioni e notizie per il servizio meteorologico;
- d7) attività di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza;
- d8) controllo e prevenzione dei rischi ambientali imminenti.

E. DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI

- e1) attività connessa alla sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici, tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) limitatamente a quanto necessario per assicurare la continuità dei servizi essenziali;
- e2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti;
- e3) attività connessa alla sicurezza e funzionamento dei servizi gestione delle infrastrutture informatiche e delle banche dati per non compromettere la funzionalità e la continuità degli stessi.

F. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO

- f1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione dei singoli enti, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

ART. 7

CONTINGENTI DI PERSONALE NEGLI ENTI DI RICERCA

1. Gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo d'intesa, i contingenti di personale, suddivisi per livelli e profili professionali, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti, tenendo conto delle peculiarità delle attività svolte in turno continuativo e del personale che in ogni contingenza deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.
2. Il protocollo d'intesa di cui al comma 1 deve essere stipulato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero alla scadenza del predetto termine, l'amministrazione emana un regolamento contenente le indicazioni di cui al comma 1.
3. I protocolli di cui al comma 1 possono prevedere, qualora riguardino Enti articolati per aree geografiche di ricerca ovvero Enti con più sedi periferiche autonome, che in tale ambito siano concordate modalità particolari per adattare alle esigenze locali l'articolazione dei contingenti e la loro suddivisione in livelli e profili professionali fermi restando i contingenti complessivi per profilo professionale definiti in sede nazionale.

4. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 11 (procedure di raffreddamento e di conciliazione).

5. In conformità ai regolamenti di cui al comma 2, gli enti individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 6, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale in servizio incluso nei contingenti come sopra individuati, tenuto alle prestazioni indispensabili ed esonerato dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

ART. 8

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NELL'AFAM

1. Ai sensi della L. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali per le Istituzioni di alta formazione sono:

- a) istruzione, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1, comma 2, lett. d) della L. n. 146/1990;
- b) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- c) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di temperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati:

A. ISTRUZIONE

- a1) lezioni, esercitazioni e seminari, nel limite dei 2/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche nell'intero anno accademico e, in ogni caso, in misura tale da non pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento ove previsto per la validità del corso;
- a2) esami di profitto e di diploma; in particolare vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione o necessari per il conseguimento dei diplomi ai vari livelli;
- a3) procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di studio per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna istituzione; vanno in ogni caso salvaguardati gli esami di ammissione ai corsi;
- a4) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile l'autocertificazione;
- a5) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento delle attività di cui alle lettere precedenti.

B. DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI

- b1) attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
- b2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

C. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO

- c1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

ART. 9

CONTINGENTI DI PERSONALE NELL'AFAM

1. Le Istituzioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo d'intesa, i contingenti di personale amministrativo e tecnico, suddivisi per area, e dei docenti da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti.
2. Il protocollo d'intesa di cui al comma 1 deve essere stipulato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero alla scadenza del predetto termine, l'amministrazione emana un regolamento contenente le indicazioni di cui al comma 1.
3. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 11 (procedure di raffreddamento e di conciliazione).
4. In conformità ai regolamenti di cui al comma 2, le amministrazioni individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 8, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale in servizio incluso nei contingenti come sopra individuati, tenuto alle prestazioni indispensabili ed esonerato dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

ART. 10

NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione, la revoca, la sospensione o il rinvio degli scioperi devono essere comunicati:
 - a) nel caso delle vertenze di cui all'art. 1, comma 4, lett. a) e b): alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'istruzione - Gabinetto del Ministro - e/o al Ministero dell'università e della ricerca - Gabinetto del Ministro;
 - b) nel caso delle vertenze di cui all'art. 1, comma 4, lett. c): alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica nonché alle amministrazioni o enti o istituzioni con le quali si ha

la vertenza ovvero, nel caso di azioni che riguardino più istituzioni scolastiche presenti in un territorio o in una grande ripartizione geografica, alle competenti direzioni scolastiche regionali del Ministero dell'Istruzione;

c) nel caso di vertenze di cui all'art. 1, comma 4, lett. d): agli uffici periferici coinvolti.

3. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, i soggetti di cui al comma 2 che ricevono la comunicazione sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa dell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero nonché delle percentuali di adesione registrate a livello nazionale o locale, relative agli scioperi indetti nell'anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate. Analoga comunicazione è effettuata dagli stessi soggetti anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 11, comma 10.

4. Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;

b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;

c) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto al comma 6, lett. b) e dal comma 10, lett. a); l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;

d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al comma 1; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), b), c), dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;

e) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;

f) sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti;

5 I competenti dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:

a) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi di cui alla successiva lettera b), non possono superare nel corso

di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;

b) in deroga a quanto previsto al comma 4, lett. c) nelle Istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera a); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero; la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;

c) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

f) in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, non possono essere proclamati scioperi:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

7. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle strutture sanitarie universitarie sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:

a) per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui all'art. 4, lettera B1), va mantenuto in servizio il personale medico, paramedico, amministrativo e ausiliario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero;

b) per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli dei giorni festivi; ove si tratti di prestazioni che normalmente sono sospese durante le giornate festive, i contingenti vanno definiti in sede decentrata di amministrazione con i regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, in quanto necessari;

c) in deroga a quanto previsto dal comma 4, lettere b), non possono essere indetti scioperi di durata superiore a una giornata lavorativa;

d) in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, non possono essere proclamati scioperi:

- nel mese di agosto;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;

- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

8. In aggiunta a quanto previsto al comma 4, nelle università, qualora il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria coincida con una giornata di sciopero, lo stesso viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

9. In aggiunta a quanto previsto al comma 4, negli Enti ed Istituzioni di ricerca e sperimentazione non possono essere proclamati scioperi:

- nel mese di agosto;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

10. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore dell'alta formazione artistica e musicale, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni di alta formazione sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:

a) in deroga a quanto previsto al comma 4, lett. c) nelle Istituzioni di alta formazione gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di servizio per il personale amministrativo; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui all'art. 8, comma 2 lettera a1); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero;

b) gli scioperi effettuati in concomitanza con le immatricolazioni o iscrizioni ai corsi dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento alle date previste come terminali;

c) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

11. Il contratto collettivo nazionale di comparto definirà altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa, con particolare riferimento allo sciopero "virtuale", definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali.

ART. 11

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Istruzione e Ricerca.

2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.

3. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti sindacali di rilievo nazionale, ivi compresi – per i settori Scuola e AFAM - quelli inerenti alla contrattazione integrativa a livello nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

4. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la Prefettura del capoluogo di regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la Prefettura della Provincia interessata.

5. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero nazionale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e richieda l'apertura della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione che deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 3 giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della L. 146/1990.

6. Con le stesse procedure e modalità di cui ai commi precedenti, nel caso di controversie regionali, provinciali o locali, i soggetti di cui al comma 4 provvedono alla convocazione delle OO.SS. per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 5 giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2 L. n. 146/1990.

7. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti di cui ai commi 3 e 4 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito ai commi 5 e 6.

8. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 5 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 6, una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi.

9. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 5 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

10. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo. Il superamento di tale limite può avvenire solo in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in cui emergano elementi di novità nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alle precettazioni.

11. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

12. Ove sia proclamata una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, a distanza di non più di 120 giorni dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, non sussiste l'obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.

ART. 12

CLAUSOLA SPERIMENTALE

1. L'art. 10, comma 6, lett. a) ultimo periodo si configura come clausola sperimentale volta ad assicurare il contemperamento dei diritti di sciopero e di istruzione, entrambi costituzionalmente garantiti.
2. Tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione ha avviato nel presente anno scolastico una procedura di monitoraggio delle azioni di sciopero volta a verificarne gli impatti nelle singole istituzioni scolastiche ed educative, è istituita una Commissione - composta da ARAN, organizzazioni sindacali rappresentative e Ministero dell'Istruzione – che valuterà sulla base dei dati emersi dal suddetto monitoraggio relativo all'anno scolastico 2020-2021, se la clausola sperimentale di cui al comma 1 possa ritenersi adeguata a conciliare il diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori con il diritto all'istruzione. Laddove da tale monitoraggio emergano criticità, le parti si impegnano a rivedere il presente accordo.

ART. 13

NORME FINALI

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della L. n. 146/1990.
2. E' altresì confermata la procedura prevista dall'art. 13, comma 1, lett. h, della L. n. 146/1990.